

AREA URBANISTICA
(aggiornamento 09/02/2024)

DIRETTIVA INTERNA N°6/2001 del 09.08.2001

CRITERI APPLICATIVI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI PER L'ISTRUTTORIA DOMANDE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. 13/89 D.M. 14.6.89 N°236).

COME SI OTTIENE IL CONTRIBUTO

La normativa in oggetto attribuisce ai Comuni specifiche competenze per l'esame e la valutazione delle situazioni di soggetti portatori di handicap, o dei loro aventi causa, che, avvalendosi delle recenti disposizioni, intendono realizzare nelle proprie abitazioni, lavori consistenti nel superamento e nell'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure nella realizzazione di percorsi attrezzati, ovvero nell'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi.

Ove si presentino tali circostanze, e nel caso in cui gli interessati o i loro aventi causa ne facciano richiesta nel rispetto delle indicazioni e dei criteri in seguito descritti, la citata legge prevede, a favore dei medesimi, l'erogazione di contributi a fondo perduto, determinati nel modo seguente:

- Una somma pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi sino a €. 2582/28=;
- Contributo aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da €. 2.582/28= a €.12.911/42=;
- Ulteriore aumento del 5% per costi da €.12.911/42= a €.51.645/69=.

L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori, non all'importo complessivo degli stessi:
COSTO LAVORI = importo complessivo meno l'I.V.A.

Hanno diritto al contributo:

1. I portatori di handicap;
2. Coloro che hanno a carico i soggetti disabili;
3. I condomini ove risiedono gli stessi soggetti.

Coloro che sono interessati al contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, devono presentare, entro il **1° marzo** di ogni anno, apposita domanda in carta da bollo.

La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile in cui si intendono eseguire i lavori, a condizione che il disabile vi abbia la dimora stabile, abituale ed effettiva. Deve essere presentata dal portatore di handicap o da chi ne esercita la tutela o la potestà.

Se i lavori vengono realizzati a spese di soggetti diversi da portatore di handicap (ad es.: dal condominio), la domanda deve essere sottoscritta da questi stessi soggetti (nell'esempio, dall'amministratore) per conferma del contributo e per adesione.

Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1 della Legge 13/89, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, comma 2° e 3°, del codice civile.

La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro condomino.

E' onere di chi ha interesse all'innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronuncia in ordine alla richiesta di modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma 2 dell'art. 2 della Legge 13/89. La disposizione contenuta nell'art. 2 citato deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche nell'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.

Comune di Giaveno
Area Urbanistica

C:\Users\perinoducatziana\Downloads\come-si-presenta-la-richiesta-di-contributo.doc

Il comma 2 dell'art. 2 della Legge 13/89 consente inoltre, nell'ipotesi in cui il condominio non approvi l'innovazione prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di handicap possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso.

Il diritto potestativo di cui si è detto è esercitabile anche nei confronti dell'unico proprietario dell'immobile, sia esso soggetto privato o pubblico.

Il comma 3 dell'art. 2 della Legge 13/89, detta infine disposizioni comportanti il divieto di eseguire innovazioni che possono recare pregiudizio all'immobile (art.1120, 2° comma, codice civile) e la possibilità da parte del condominio, che si sia dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in un secondo momento ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art. 1121, 3° comma codice civile, alle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. La stessa facoltà oltre al condomino, spetta ai suoi eredi o aventi causa.

In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della Legge 13/89, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, incontrano gli unici limite nel pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o nell'inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di parti comuni (art. 1120, 2° comma codice civile). Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 2 della Legge 13/89, cioè quelle poste in essere dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o mancata risposta da parte del condominio, oltre ai limiti sopra menzionati (art. 1120, 2° comma codice civile), possono riguardare tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a titolo esplicativo, il servoscala, la piattaforma mobile, sistemi di apertura automatica di porte o cancelli, le carrozelle elettriche montascale (ma non anche, quindi, l'ascensore).

Problemi particolari possono sorgere con riguardo all'ipotesi in cui il portatore di handicap abiti a titolo di proprietà o di locazione l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni o meno.

Se l'interessato è proprietario e le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale è necessario munirsi dell'autorizzazione del condominio. Se l'assemblea approva, con le maggioranze previste, la modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (fermo restando la possibilità di ottenere il contributo di cui agli artt. 9 e segg. della legge 13/89). Se invece l'assemblea non delibera l'approvazione (o comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese nell'elencazione formulata nel più volte citato comma 2 dell'art. 2 della Legge 13/89 e il portatore di handicap intenda avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico per l'espressa previsione contenuta nella medesima disposizione (sempre salvo il contributo di cui si è detto).

Se il portatore di handicap occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio, deve essere acquisito il consenso del locatore. Tale consenso costituisce altresì titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art. 1592 codice civile, la prescritta indennità per miglioramenti da parte del proprietario. Le spese per l'innovazione sono a carico del conduttore.

Qualora, fermo restando l'occupazione dell'alloggio a titolo di locazione, la modifica sia inerente alle parti di uso comune sarà necessaria l'autorizzazione del proprietario e le spese devono intendersi a carico del portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione il portatore di handicap, sussistendo le ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 13/89 potrà a proprie spese procedere all'esecuzione dell'opera (fermo restando, nei tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto).

La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, da identificarsi nel soggetto onerato dalle spese. (nel caso in cui le spese siano sostenute dal condominio, nella domanda dovrà essere indicato il nominativo dell'amministratore).

Ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i., articolo 6 comma 1 lettera b, l'esecuzione delle opere necessarie per l'abbattimento della barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, possono essere eseguite in regime libero, senza titolo abilitativi. In caso contrario, le opere devono essere autorizzate dal Comune di Giaveno con permesso di costruire o mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività.

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate.

Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo.

Le domande di contributo devono essere corredate dai seguenti documenti:

- ❑ Preventivo di spesa delle opere da eseguire e descrizione dei lavori (il tutto redatto a cura di un tecnico abilitato).
- ❑ Certificato medico in carta libera attestante la casistica dell'handicap. Il certificato medico può essere rilasciato da qualsiasi medico e deve attestare l'handicap del richiedente precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendono, specificando, ove occorre, se l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
- ❑ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della normativa vigente dalla quale risultino l'ubicazione dell'abitazione nonché le difficoltà di accesso e/o utilizzo;
- ❑ Certificato dell'A.S.L. attestante il grado di invalidità o copia autentica del verbale di invalidità, soprattutto nel caso in cui il richiedente si trovi nella condizione di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, e voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della Legge 13/89 (*) *La circolare esplicativa della legge al punto 4.6 del paragrafo relativo al procedimento per la concessione di contributi prevede:*
"Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10, deve allegare anche la relativa certificazione dell'AS.L".
Ai fini della priorità la Regione Piemonte considera valide le certificazioni attestanti l'handicap rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia:
 - per gli invalidi civili dalla competente ASL;
 - per gli invalidi del lavoro dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);
 - per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere.

Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di handicap; può, ad esempio, concedersi per opera da realizzare all'interno dell'appartamento condotto in locazione ove il disabile dimora stabilmente.

Ogni contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse. Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile, volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (per es.: portone d'ingresso troppo stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, può formularsi un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo per il compimento delle varie opere funzionalmente connesse.

Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad es.: assenza di ascensore e servizio igienico fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.

COSA FA IL COMUNE

1: Istruttoria (prima fase)

Il Comune deve istruire e trasmettere entro il 31.03 di ogni anno al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte – Piazza Castello n° 71 Torino la seguente documentazione:

- a) Il proprio fabbisogno complessivo di risorse sulla base delle domande ritenute ammissibili. La verifica di ammissibilità compete al Sindaco, ai sensi dell'art. 11 comma 4° della Legge 13/89, che firma le schede già viste dal Capo Area Urbanistica. Per il calcolo del fabbisogno occorre riferirsi all'ammontare delle opere e/o forniture necessarie al netto dell'IVA;

Comune di Giaveno
Area Urbanistica

C:\Users\perinoducatziana\Downloads\come-si-presenta-la-richiesta-di-contributo.doc

- b) L'elenco delle domande, compilato con riferimento ai criteri di priorità previsti dal 4° comma dell'art. 10 della L.13/89, con indicazione sia del grado di invalidità sia della data di presentazione della domanda. Come criterio si stabilisce che a parità di grado di invalidità avrà la precedenza, qualora le risorse risultino insufficienti, l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- c) Le domande ritenute ammissibili, sulle quali dovrà risultare evidente la data relativa al protocollo di ricezione del Comune, complete della documentazione prevista dall'art. 8 della Legge stessa (documenti di cui al precedente punto 3);
- d) Le schede A/2 e B/2 debitamente compilate e sottoscritte dal Responsabile del Procedimento, dal Capo Area Urbanistica e dal Sindaco, richiamate dalla circolare del Ministero dei LL.PP., Segretariato Generale del C.E.R. n° 462 dell'8.07.1989;

2: Pubblicazione

I Titolari delle richieste vengono contattati personalmente. L'elenco delle istanze ritenute ammissibili, nel rispetto della legge sulla privacy, dal 2000 **NON È** più pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

3: Istruttoria (seconda fase)

La Regione Piemonte, provvede all'emanazione di una determinazione dirigenziale nella quale viene quantificato il fabbisogno regionale per l'anno in corso, ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della Legge 13/89 e con la quale viene approvata la graduatoria provvisoria sulla base delle domande pervenute nell'anno in corso. Tale graduatoria consente la presentazione di osservazioni scritte da parte dei Sindaci dei Comuni in merito all'eventuale errata classificazione da parte della Regione dei dati relativi alla domande presentate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della suddetta graduatoria. Le osservazioni dovranno essere inviate alla Direzione dell'Edilizia, Area Attuazione degli interventi in materia di Edilizia - Via Lagrange, n. 24 - 10100 TORINO.

A seguito del ricevimento della suddetta determinazione dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria provvisoria dei richiedenti i contributi, il Capo Area Urbanistica, con propria determinazione dirigenziale, provvede ad accertare la quota di contributo regionale e ad impegnare la medesima quota di contributo per la liquidazione agli assegnatari. In detta determinazione il Capo Area Urbanistica da atto che provvederà, con successiva determinazione di liquidazione, ad erogare le spettanze ai beneficiari il contributo non appena la Regione Piemonte abbia provveduto ad approvare la graduatoria definitiva e ad accreditare i fondi nelle casse comunali, previa presentazione da parte dei richiedenti succitati della rendicontazione finale con fatture relative ai lavori eseguiti.

Successivamente, la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale, approva la graduatoria definitiva dei richiedenti i contributi ed eroga ai Comuni le somme spettanti per le eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, comunica ai richiedenti i contributi l'avvenuta approvazione della suddetta graduatoria definitiva e richiede la rendicontazione finale con le fatture relative ai lavori eseguiti, comprensiva di dichiarazione di ultimazione lavori e collaudo finale da parte del Direttore dei Lavori.

Il Capo Area Urbanistica, previa verifica della rendicontazione finale con fatture dei lavori eseguiti e riscontro dell'effettivo accredito nelle casse comunali del contributo regionale, provvede con propria determinazione all'erogazione dei contributi ai richiedenti.

4: Rendicontazione finale da inviare alla Regione Piemonte

A seguito dell'erogazione del contributo il Sindaco trasmette alla Regione Piemonte la scheda ["Allegato C"](#) debitamente compilata e sottoscritta. Tale scheda costituisce certificato di erogazione delle provvidenze.